SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AVVISO 5 marzo 2004.

Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Selezione di progetti da ammettere a finanziamento. (Avviso n. 1/2004).

04A02915

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2004, n. **75.**

Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con propri decreti modalità e termini in materia di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture nonché le annotazioni, da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, con il quale sono state determinate modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni tecnologiche intervenute nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta, quindi, la necessità di perseguire, nell'ottica delle semplificazioni fiscali, l'obiettivo di snellire gli obblighi di tenuta delle scritture contabili delle banche, apportando opportune modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in materia di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri contabili;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-1793 del 6 febbraio 2004, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Emissione delle fatture

1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

Caratteristiche delle fatture

1. Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazioni effettuate, sempreché contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili, per individuare la sede centrale, il centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che ha emesso il documento.

Art. 3.

Registrazione dei corrispettivi

1. Per le operazioni effettuate dalle banche anche a mezzo di filiali, succursali ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate con emissione di fattura, gli

obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere eseguiti entro il termine previsto dall'articolo 1, per la consegna o la spedizione delle fatture, raggruppando l'ammontare globale dei corrispettivi di ciascun periodo, distintamente per le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette a registrazione.

2. Resta fermo l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione periodica, di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di riferimento.

3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi è effettuata sulla base delle risultanze delle scritture di contabilità generale, tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi o da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elementi utili all'individuazione delle rettifiche stesse.

Art. 4.

Registrazione degli acquisti

1. Ai fini delle registrazioni previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da annotare non oltre il termine entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture relative agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di servizi resi tramite reti telefoniche, nonché agli acquisti di titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per aliquota, nonché quello delle operazioni non imponibili ed esenti.

3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA indetraibile di cui all'articolo 19-*bis* 1 dello stesso decreto.

Art. 5.

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione di sistemi meccanografici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalità adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intende abrogato il decreto ministeriale 12 aprile 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 296

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante l'«Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292:

«Art. 73 *(Modalità e termini speciali)*. — Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, recante la «Determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1979, n. 107.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

«Art. 3 *(Prestazioni di servizi)*. — Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo

Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del terzo comma dell'art. 2;

d) conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera *a)*, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) *(abrogata)*;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella *C* allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.».

— Si trascrive il testo dell'art. 10, primo comma, n. 4) e n. 11) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

1)-3) *(Omissis)*;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziati e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5)-10) *(Omissis)*;

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere *c-quater)* e *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) loro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 6 *(Effettuazione delle operazioni)*. — Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (abrogato).

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis)* del secondo comma.

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del Preesidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi).* — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentite stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 25 *(Registrazione degli acquisti).* — Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.».

— Per il testo dell'art. 10, primo comma, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, vedasi nella nota all'art. 1 del presente decreto.

«Art. 36-*bis (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti).* — Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.

La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.».

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis* 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 19-*bis* 1 *(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).* — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B*, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis*.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e rinteiità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.».

— Per il testo degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non-

ché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2001, n. 292:

«Art. 12 *(Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili).* — 1. I soggetti di cui all'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;

b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.

2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'art. 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo del decreto ministeriale 12 aprile 1979, v. nelle note alle premesse.

04G0107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2004.

Approvazione dello schema di convenzione-tipo tra i concessionari del Servizio nazionale della riscossione e gli istituti di vendite giudiziarie, concernente le modalità di intervento degli stessi istituti nella procedura esecutiva e la fissazione del compenso ad essi spettante.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

Visto il regolamento 18 dicembre 2001, n. 455, concernente le modalità di intervento degli istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, affidato agli istituti di vendite giudiziari dal concessionario o dal commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, sono definite mediante apposita convenzione, stipulata tra il concessionario e l'istituto, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Acquisito il parere della commissione consultiva per la riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 9 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1073/03, reso nell'adunanza del 28 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo schema di convenzione-tipo, di cui all'allegato *A* del presente decreto, stipulato tra il concessionario o il commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione e l'istituto di vendite giudiziarie, con il quale sono stabilite le modalità di esecuzione dell'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO

Tra

La .... concessionaria del Servizio nazionale di riscossione tributi per l'ambito territoriale della provincia di ....

e

l'Istituto di vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio della circoscrizione giudiziaria di ....
L'anno 200.., il giorno .... del mese di ....
nella sede della .... S.p.a.

Tra

la ....S.p.a. nella persona del suo rappresentante legale ....

e

l'Istituto di vendita giudiziaria autorizzato ad operare nel territorio della circoscrizione giudiziaria con autorizzazione ....
nella persona del suo rappresentante legale sig. ....

Premesso

a) che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha operato il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

b) che l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede la possibilità per il concessionario del Servizio nazionale della riscossione di avvalersi degli istituti, previsti dall'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

c) che lo stesso art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede la possibilità di stabilire, «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia» le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;

d) che le parti si uniformano a quanto disposto con il decreto sopra richiamato concernente regolamento per le modalità di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie per l'asporto, la custodia, e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento e la remunerazione ad essi spettanti;

e) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, 18 dicembre 2001, n. 455, è stato adottato il regolamento riguardante le modalità di intervento degli Istituti di vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti;

f) che l'art. 1, comma 2, del predetto regolamento prescrive che «le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulata tra il Concessionario e l'Istituto»;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Conferimento incarico

1. Il concessionario o il commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, di seguito detto concessionario, conferisce all'istituto di vendite giudiziarie, di seguito detto Istituto, l'incarico di asportare, custodire e vendere i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento.

2. All'atto di detto conferimento il concessionario si impegna ad attribuire, altresì, all'istituto per la durata della presente convenzione gli ulteriori incarichi di asporto, custodia e vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento nell'arco temporale suddetto.

3. Ai sensi dell'art. 518 del codice di procedura civile, l'ufficiale della riscossione determina approssimativamente il valore delle cose pignorate con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore scelto dal medesimo.

Art. 3.

Accettazione dell'incarico e relativi adempimenti

1. L'Istituto si impegna a vendere, previo asporto se occorrente, in relazione alle previsioni dell'art. 7, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, e a custodire in appositi ed idonei locali specificatamente detenuti i beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal concessionario.

2. L'Istituto si impegna, altresì, limitatamente alla durata dell'incarico:

a) ad assicurare contro i rischi di danni, incendi e furti i beni mobili, anche registrati, in quanto detenuti per la custodia e per la vendita, per una somma non inferiore al 60 per cento del loro valore, determinato ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a curare la pubblicazione dell'avviso di vendita all'Albo pretorio per almeno dieci giorni consecutivi, antecedenti la data della disposta vendita sul bollettino ufficiale delle vendite giudiziarie edito dall'Istituto vendite giudiziarie e per via telematica sul sito internet www.astagiudiziaria.com (sito dell'Associazione nazionale fra gli Istituti vendite giudiziarie);

c) in presenza di valori rilevanti o di intrinseca peculiarità dei beni da vendere, ad eseguire pubblicità commerciale integrativa, anche a mezzo della stampa periodica o specializzata, o attraverso spot televisivi, a richiesta del concessionario o del debitore con spese a loro carico, o ad iniziativa discrezionale dello stesso Istituto;

d) ad esporre i beni al pubblico dal giorno precedente sino ad una ora prima di quella fissata per la vendita da eseguirsi presso i locali dello stesso Istituto e, quando la vendita dovrà eseguirsi in luogo diverso, dal giorno precedente sino almeno a tre ore prima.

Art. 4.

Garanzie

1. L'Istituto, a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione e per la durata dell'incarico conferito dal Concessionario, a garanzia dell'osservanza dei conseguenti obblighi presta cauzione, direttamente o con l'intervento di terzi, per un importo non

inferiore a quello fissato dall'art. 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

2. In sede di prima applicazione, la cauzione dovrà essere inizialmente prestata a copertura del capitale minimo, in quota fissa di almeno € 50.000,00 salvo adeguamento in corso d'anno ove necessario. Per gli anni successivi si terrà conto delle statistiche dell'anno precedente, relative all'ammontare degli incarichi conferiti.

3. La cauzione può essere prestata:

a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di assicurazione, autorizzati all'esercizio dell'attività con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) mediante fideiussione bancaria.

Art. 5.

Vigilanza

1. Per consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, l'Istituto consente agli incaricati del Concessionario committente la vigilanza sullo svolgimento dell'incarico conferito, nei limiti dell'incarico stesso.

Art. 6.

Penalità

1. Il mancato o insufficiente adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi correlati all'affidamento degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ove comporti la mancata, seppure in parte, riscossione dei tributi non pagati in relazione ai beni pignorati, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa di ammontare pari al valore del bene stesso, quantificato ai sensi dell'art. 68 del citato decreto n. 602 del 1973.

2. A tal fine l'Istituto si obbliga a versare l'importo della sanzione al soggetto impositore a semplice contestazione della rilevata irregolarità.

3. Le irregolarità sono contestate e le penalità sono irrogate con procedimento conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia, da parte dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio.

4. L'inosservanza, sia pure in parte, delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, viene punita con la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

5. Ove la violazione accertata configuri un'ipotesi di danno al Concessionario, in caso di mancata determinazione di tale pregiudizio attraverso la procedura conciliativa diretta, o a mezzo di atto transattivo, il danno stesso viene accertato e quantificato attraverso la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, in caso di disaccordo, dal presidente della Camera di commercio o dal presidente della Camera arbitrale, se istituita e funzionante. Il collegio decide, sentite le parti e ammesse le stesse a presentare documenti, deduzioni, eccezione e repliche, secondo un procedimento dallo stesso definito con lodo irrituale da ritenere, pertanto, inoppugnabile.

6. L'eventuale danno accertato rientra nell'ambito delle garanzie prestate a mezzo cauzione e viene, perciò, soddisfatto mediante attivazione della garanzia assicurativa o bancaria prestata dall'Istituto.

Art. 7.

Revoca

1. In caso di ripetuti mancati o insufficienti adempimenti di uno o più incarichi commessigli e di gravi irregolarità formali e sostanziali nell'assolvimento degli stessi, il Concessionario può revocare all'Istituto l'incarico stesso previa diffida nei suoi confronti.

Art. 8.

Compensi

1. L'Istituto è autorizzato a trattenere i compensi spettantigli per l'attività prestata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

2. In caso di estinzione del debito direttamente a mani del Concessionario, lo stesso corrisponde all'Istituto, entro il quinto giorno dall'avvenuta estinzione, il compenso nell'entità prevista dalla tabella allegata al regolamento indicato al comma 1.

Art. 9.

Durata della convenzione

1. La convenzione ha effetto dal .... sino al ....

Art. 10.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455.

Art. 11.

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Gli oneri fiscali e le spese relativi al presente atto sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

Roma, ...

Il Concessionario
....

L'Istituto
....

04A03144

DECRETO 15 marzo 2004.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l'anno 2004.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2004;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2004, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2004 = 1,03;
per l'anno 2003 = 1,06;
per l'anno 2002 = 1,10;
per l'anno 2001 = 1,13;
per l'anno 2000 = 1,16;
per l'anno 1999 = 1,18;
per l'anno 1998 = 1,20;
per l'anno 1997 = 1,23;
per l'anno 1996 = 1,27;
per l'anno 1995 = 1,31;
per l'anno 1994 = 1,35;
per l'anno 1993 = 1,38;
per l'anno 1992 = 1,39;
per l'anno 1991 = 1,42;
per l'anno 1990 = 1,48;
per l'anno 1989 = 1,55;
per l'anno 1988 = 1,62;
per l'anno 1987 = 1,75;
per l'anno 1986 = 1,89;
per l'anno 1985 = 2,02;
per l'anno 1984 = 2,16;
per l'anno 1983 = 2,29;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A03030

DECRETO 17 marzo 2004.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo aprile/giugno 2004 (Legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO – DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2003-31 dicembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2003-31 dicembre 2003 e tenuto conto della variazione, nel periodo

successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2004-31 marzo 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2004

Il capo della direzione: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione, vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella, che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali, dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati e quelli decadali non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2004

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO* *in unità di euro*	*TASSI MEDI* *(su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,16
	oltre 5.000	9,42
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,89
	oltre 5.000	5,83
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,62
	oltre 50.000	5,44
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	18,84
	oltre 5.000	13,73
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	19,82
	oltre 5.000	11,94
LEASING	fino a 5.000	13,91
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,16
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,67
	oltre 50.000	5,50
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	17,11
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,25
	oltre 5.000	11,18
MUTUI (8)		4,17

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,69 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

04A02972

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2004.

Inclusione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Tenuto conto che Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, Stati membri relatori, designati per lo studio delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/84/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/84/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/84/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam sono iscritte, fino al 31 dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2004.

4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 dicembre 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 settembre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti, flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2006.

3. 1 titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 225

ALLEGATO I

Nell'Allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
64	Flurtamone N. CAS 96525-23-4	(RS)-5-metil-ammino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolil) furan-3 (2H)-one	960 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flurtamone, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
65	Flufenacet N.CAS 142459-58-3 N.CIPAC 588	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy] acetanilide	950g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flufenacet, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle piante acquatiche, -rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
66	Iodosulfuron N.CAS 1851190-76-0 (sostanza madre) 144550-36-7 (iodosul-furon-metile-sodio) N.CIPAC 634 (sostanza madre) 634.501 (iodosulfuron-metile-sodio)	Metil-4-iodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil] benzoato, sale sodico	910g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello iodosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dello iodosulfuron e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
67	Dimethenamid-p N.CAS 163515-14-8 N CIPAC 638	S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)-acetamide	890 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota)	1°gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dimethenamid-p, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti del dimethenamid-p se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
68	Picoxystrobin N.CAS 117428-22-5 N.CIPAC 628	Metil (E)-3-metossi-2-{2-[6-(trifluorometil)-2-piridilossimetil] fenil}acrilato	950 g/Kg (valore preliminare basato su un impianto pilota)	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del picoxystrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
69	Fostiazate N.CAS 98886-44-3 N.CIPAC 585	(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato	930 g/Kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come nematicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno non bersaglio. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per i piccoli uccelli, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo. Gli stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
70	Siltiofam N.CAS 175217-20-6 N.CIPAC 635	N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil) tiofene-3-carbossamide	950 g/Kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Le utilizzazioni diverse dalle colture commestibili non sono al momento adeguatamente suffragate. A sostegno delle autorizzazioni per le suddette utilizzazioni dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori, per gli operatori e per l'ambiente. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del siltiofam, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A03015

DECRETO 8 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Pafnote Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pafnote Ana Maria, ha chiesto il riconoscimento del titolo di igienist dentar, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi prevista dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 27 novembre 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di igienist dentar rilasciato il 1° ottobre dell'anno 1999 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie Carol-Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Pafnote Ana Maria, nata a Tecuci distretto Galati (Romania) il giorno 22 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

2. La sig.ra Pafnote Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni e integrazioni la professione di igienista dentale.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite a sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 8 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02891

DECRETO 9 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Findlay Pauline di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Findlay Pauline ha chiesto il riconoscimento del titolo di cardiovascular perfusion conseguito negli Stati Uniti d'America, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi prevista dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 26 febbraio 2004;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di cardiovascular perfusion conseguito nell'anno 1982 presso il «New England Medical Center» (Centro della medicina della Nuova Inghilterra), Boston (Stati Uniti d'America) dalla sig.ra Findlay Pauline nata a Springfield Massachusetts (Stati Uniti d'America) il giorno 17 novembre 1958, è riconosciuto

ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

2. La sig.ra Findlay Pauline è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 9 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02890

DECRETO 10 marzo 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG» - tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 270/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG» - tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/168/004 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso;

EU/1/00/168/005 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso;

EU/1/00/168/006 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 settembre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG» - tenecteplase;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la sostituzione delle confezioni 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso con quelle da 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, alle stesse condizioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 10-11 febbraio 2004 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Tenecteplase Boehringer Ingelheim Pharma KG» - tenecteplase debba venir attribuito un numero d'identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TENECTEPLASE BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG - tenecteplase nelle confezioni sottoindicate è classificata alle stesse condizioni e in sostituzione delle confezioni da 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile

1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso come segue:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso:

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.696,20;

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso:

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.696,20;

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso;

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1.027,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.696,20.

Sul prezzo ex factory la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,5% agli ospedali.

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 marzo 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02931

DECRETO 10 marzo 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Metalyse» - tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 271/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Metalyse» - tenecteplase, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/169/004 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso;

EU/1/00/169/005 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso;

EU/1/00/169/006 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 settembre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metalyse» - tenecteplase;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la sostituzione delle confezioni 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso con quelle da 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso, alle stesse condizioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 10-11 febbraio 2004 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Metalyse» - tenecteplase debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale METALYSE - tenecteplase nelle confezioni sottoindicate è classificata alle stesse condizioni e in sostituzione delle confezioni da 6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso, 10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 fiaconcino + 1 siringa preriempita (PP) uso endovenoso come segue:

6000 U/6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso:

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.027,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1.696,20 euro;

8000 U/8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine-copolymen) uso endovenoso:

classe: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.027,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1.696,20 euro;

10000 U/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita (Cycloolefine copolymen uso endovenoso:

classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.027,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1.696.20 euro.

Sul prezzo ex factory la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,5% agli ospedali.

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 marzo 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02888

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva imazetapir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'imazetapir, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva imazetapir non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazetapir, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di imazetapir le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

PURSUIT ST, registrazione n. 008100 del 9 novembre 1992 - Impresa Basf Agro S.p.a.;

OVERTOP 35 LC, registrazione n. 008167 del 3 marzo 1993 - Impresa Basf Agro S.p.a.

04A03006

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva flurenol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il flurenol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flurenol;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti flurenol;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva flurenol non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurenol, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti flurenol è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di flurenol le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

ANITEN M, registrazione n. 000355 del 14 febbraio 1972 - Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.

04A03007

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva esaflumuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'esaflumuron, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti esaflumuron;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti esaflumuron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva esaflumuron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva esaflumuron, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti esaflumuron è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Prodotti a base di esaflumuron le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

CONSULT 100 SC, registrazione n. 008467 del 14 febbraio 1994 - Impresa Dow Agrosciences B.V.;

CONSULT 25 ULV, registrazione n. 008537 del 30 novembre 1994 - Impresa Dow Agrosciences B.V.;

TRUENO, registrazione n. 009239 del 31 maggio 1997 - Impresa Dow Agrosciences B.V.;

DREAM SC, registrazione n. 009966 del 25 febbraio 1999 - Impresa Dow Agrosciences B.V.

ALLEGATO 2

Prodotti a base di esaflumuron le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

CONSULT 100 EC, registrazione n. 008466 del 14 febbraio 1994 - Impresa Dow Agrosciences B.V.

04A03008

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva cumatetralil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il cumatetralil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cumatetralil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cumatetralil elencati nell'allegato al presente decreto, già revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004 e non più dal 30 luglio 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di cumatetralil le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

RACUMIN 57 ESCA, registrazione n. 000296 del 9 marzo 1972 - Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

RACUMIN 57, registrazione n. 000297 del 9 maggio 1972 - Impresa Bayer Cropscience S.r.l.

04A03009

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva cumacloro nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il cumacloro, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cumacloro;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cumacloro;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cumacloro non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cumacloro, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti cumacloro è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Prodotti di cumacloro le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

TALPKILLER, registrazione n. 004847 del 19 giugno 1982 - Impresa Fedis S.r.l.

ALLEGATO 2

Prodotti a base di cumacloro le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

SIVAMWARF ESCA DOSATA, registrazione n. 001123 del 15 febbraio 1973 - Impresa Sivam S.p.a.;

ATOPAN, registrazione n. 002465 dell'11 marzo 1977 - Impresa Sipcam S.p.a.;

SIVAMWARF, registrazione n. 002616 del 2 luglio 1977 - Impresa Sivam S.p.a.;

SIVAMWARF ESCA, registrazione n. 02654 del 5 aprile 1977 - Impresa Sivam S.p.a.;

TALPASEP, registrazione n. 004725 del 2 aprile 1982 - Impresa Sepran S.a.s.;

TALPACLOR, registrazione n. 004726 del 2 aprile 1982 - Impresa Zapi Industrie chimiche S.p.a.

04A03010

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva tallio solfato nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tallio solfato, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tallio solfato;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tallio solfato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tallio solfato non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tallio solfato, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tallio solfato è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Prodotti a base di tallio solfato le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Talpicida R1	005071	29/11/1982	Gauber S.p.a.

ALLEGATO 2

Prodotti a base di tallio solfato le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Talpatox	002079	22/12/1975	Siapa S.r.l.

04A03011

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva triadimefon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il triadimefon, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti triadimefon;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti triadimefon;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triadimefon non è iscritta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimefon, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti triadimefon è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Prodotti a base di triadimefon le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Thiomefon	009440	17/12/1997	Agrosol S.r.l.
Zolvis Combi	009524	20/2/1998	Terranalisi S.r.l.
Trizol WP	009801	2/11/1998	Sepran S.a.s.
Fungicur	009875	7/1/1999	Chemia S.p.a.

ALLEGATO 2

Prodotti a base di triadimefon le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Mixidan Combi P.B.	004048	11/11/1980	Bayer Cropscience S.r.l.
Bayleton WG	004050	11/11/1980	Bayer Cropscience S.r.l.
Bayleton SK	004391	23/6/1981	Bayer Cropscience S.r.l.
Bayleton 25	004460	26/9/1981	Bayer Cropscience S.r.l.
Bayleton 25 P.B.	004462	8/10/1981	Bayer Cropscience S.r.l.

04A03012

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva tridemorf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tridemorf, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tridemorf non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tridemorf, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di tridemorf le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Policritt C	005687	12/1/1984	Siapa S.r.l.
Silemorf	006114	19/10/1984	Siapa S.r.l.

04A03013

DECRETO 18 marzo 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva nuarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il nuarimol, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti nuarimol;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti nuarimol;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva nuarimol non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nuarimol, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2. La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti nuarimol è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Prodotti a base di nuarimol le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Trimidal 9 EC	007410	2/2/1988	Margarita International
Ares	010125	2/9/1999	Agrosol S.r.l.

ALLEGATO 2

Prodotti a base di nuarimol le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Bloc Mix	007404	2/2/1988	Margarita International
Bloc Gold DF	007405	2/2/1988	Margarita International
Bloc Combi	007406	2/2/1988	Margarita International
Bloc Blend	007407	2/2/1988	Margarita International
Versol N	007408	2/2/1988	Margarita International
Bloc MZ	007472	14/4/1988	Margarita International
Trimidal MZ	007473	14/4/1988	Margarita International
Bloc 6 PB	007752	27/4/1989	Margarita International
Java 9 EC	009198	10/4/1997	Margarita International
Ares Combi	010138	2/9/1999	Agrosol S.r.l.

04A03014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della «Società cooperativa edilizia Artemide 89 a r.l. e a proprietà indivisa» in liquidazione, in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria del 6 novembre 2002 e del 14 giugno 2003 e la documentazione agli atti relativi alla «Società cooperativa edilizia Artemide 89 a r.l. e a proprietà indivisa», in liquidazione dal 27 settembre 1994, dai quali risulta che la medesima non deposita i bilanci di esercizio dal 1995;

Decreta:

La cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, della «Società cooperativa edilizia Artemide 89 a r.l. e a proprietà indivisa» in liquidazione dal 27 settembre 1994, con sede legale in Torino, via O. Antinori n. 8, costituita per rogito notaio dott. Agostino Revigliono in data 19 gennaio 1989.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 febbraio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A02930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2004.

Recepimento della direttiva 2003/45/CE della Commissione del 28 maggio 2003, di modifica della direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/57/CE del consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, del 13 giugno 2002, con decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;

Vista la direttiva 2003/45/CE della commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di dover recepire la suddetta direttiva 2003/45/CE del 28 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, comma 1, lettera *A)* il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «*A)* Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi.

2. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, comma 1, lettera *A-bis)* il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «*A-bis)* Sementi di base (ibridi):».

Art. 2.

1. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera *E)*, al punto 1 è aggiunto il seguente comma: «Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.».

2. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera *E)*, punto 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

Coltura	Distanze minime
Brassica spp. diversa da *Brassica napus; Cannabis sativa* diversa da *Canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium* spp. diverso da ibridi di *Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense; Sinapis alba:*	
per la produzione di sementi di base . . .	400 m
per la produzione di sementi certificate	200 m
Brassica napus:	
per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	200 m
per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	100 m
per la produzione di sementi certificate di ibridi	300 m
Cannabis sativa, canapa monoica:	
per la produzione di sementi di base . . .	5.000 m
per la produzione di sementi certificate	1.000 m

Coltura	Distanze minime
Helianthus annuus:	
per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	750 m
per la produzione di sementi certificate	500 m
Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:	
per la produzione di sementi di base di linee parentali di	600 m
Gossypium hirsutum:	
per la produzione di sementi di base di linee parentali di	800 m
Gossypium barbadense	
per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di	200 m
Gossypium hirsutum	
per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di	600 m
Gossypium barbadense	
per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di	600 m
Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense	

3. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera *E)*, il testo del punto 3. È sostituito dal seguente:

«La coltura deve possedere sufficiente identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e di *Brassica napus* devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

1 per 30 m^2 per le sementi di base;

1 per 10 m^2 per le sementi certificate.

B) Ibridi di Helianthus annuus:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linee imbred - 0,2%;

ii) ibridi semplici:

genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori recettivi - 0,2%;

genitore femminile - 0,5%;

bb) per la produzione di sementi certificate:

componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi - 0,5%;

componente femminile - 1,0%

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:

aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;

cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;

dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera *D*, punto 1-*bis*), è rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linee inbred 0,1%;

ii) ibridi specifici:

componente maschile 0,1%;

componente femminile 0,2%

bb) per la produzione di sementi certificate:

componente maschile 0,3%;

componente femminile 1,0%

b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense:*

a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossipium barbadense* la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;

b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossipium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.».

4. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, il testo del punto 5 lettera *b)* è sostituito dal seguente:

«Nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno un'ispezione.

Nel caso di ibridi di *Helianthus annuus*, avranno luogo almeno due ispezioni.

Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

Nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emettenti di polline.».

Art. 3.

1. L'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, parte I, lettera *D)*, I la tabella del punto 1 è modificate come segue:

«Dopo i termini *Brassica napus* sono inseriti i termini diversi dagli ibridi».

Dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

«*1-bis.* Per gli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da *a)* a *d)*:

a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:

sementi di base, componente femminile 99,0%;
sementi di base, componente maschile 99,9%;
sementi certificate 90,0%;

c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera *b)*. Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici;

d) le norme relative alla purezza varietale minima definite alla lettera *b)* riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici.».

Il punto 1-*bis* diventa 1-*ter.*

Art. 4.

1. All'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, parte I, lettera *E)*, dopo il punto *a)* è aggiunto il seguente:

«*a-bis)* Per le sementi certificate di un'associazione varietale.

Le stesse informazioni richieste alla lettera *a)*, indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZE:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità dal parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A03019

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2004.

Rettifica del decreto 22 febbraio 2002, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale n. 540 del 23 aprile 2002 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto S 398-P presentato dalla società CRIAM S.r.l.;

Considerato che con nota pervenuta in data 27 luglio 2602 il CRIAM ha chiesto un riesame delle modalità e misure di concessione delle agevolazioni stabilite nel citato decreto n. 540 del 23 aprile 2002;

Ritenuta l'esigenza di acquisire un supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto di credito;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico in data 31 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole del comitato in merito alla rivisitazione dei costi ammissibili, nella seduta del 4 febbraio 2003;

Acquisito in data 2 aprile 2003 il supplemento istruttorio da parte dell'istituto di credito;

Visto il parere del comitato nella seduta del 15 aprile 2003;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei nuovi costi ammissibili con contestuale rimodulazione delle condizioni finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: CRIAM S.r.l. - CENTRO RICERCHE INDUSTRIALI ALLEVAMENTI MARINI - Taranto (classificata piccola media impresa).

Progetto: S 398-P.

Titolo del progetto: Ricerca scientifica industriale per innovazione tecnologica ecocompatibile in venericoltura.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.260.620,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: € 4.260.620,00;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2 e 5 b: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.260.620,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.751.240,00 per ricerca industriale;

€ 509.380,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 2, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.080.760,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.540.380,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,01%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,31%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,80%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 marzo 2003.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: la stipula del contratto è subordinata al preventivo versamento di mezzi freschi per importo non inferiore ad € 1.179.860,00 più ulteriori € 1.000.000,00 utili all'avvio dell'industrializzazione.

L'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa assunto con decreto n. 540 del 23 aprile 2002 passa da € 45.680.400,00 ad € 47.649.570,00.

La suddetta differenza pari ad € 1.969.170,00 grava sul capitolo 8932 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 23 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03022

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e catastali dell'ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di alcune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 9;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 1731 dell'11 febbraio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento delle attività catastali e di pubblicità immobiliare per il giorno 11 febbraio 2004 a partire rispettivamente dalle ore 11,15 e dalle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea indetta dalle confederazioni CGIL, CISL e UIL presso la sede della CGIL di Ferrara il giorno 11 febbraio 2004, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 138/04 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e catastali dell'ufficio provinciale di Ferrara, rispettivamente dalle ore 11,30 e dalle ore 11,15 del giorno 11 febbraio 2004;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 marzo 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A02889

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

DELIBERAZIONE 4 marzo 2004.

Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario dell'11 giugno 2003. (Deliberazione n. 04/80).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ASSISTENZIALI

nel procedimento pos. n. 18026;

Premesso.

1. Che con nota datata 24 luglio 2003 ma pervenuta via fax solo in data 2 febbraio 2004, la Federgasacqua trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo sulla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario, sottoscritto in data 11 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, chiedendo la valutazione di idoneità di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

2. Che questa Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, con nota del 17 febbraio 2004 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all'elenco previsto dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere sui contenuti dell'accordo di cui sopra.

3. Che con nota del 18 febbraio 2004 l'Unione nazionale consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto dell'accordo.

4. Che con nota del 19 febbraio 2004 l'ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, esprimeva parere positivo.

Considerato.

1. Che l'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al settore funerario sottoscritto in data 11 giugno 2003 reca una puntuale disciplina delle prestazioni indispensabili da rendere in occasione di scioperi del personale dipendente da aziende del settore funerario, con particolare riferimento ai servizi di pronto intervento e di reperibilità, alle operazioni di accettazione, trasporto e conservazione delle salme, al rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura e all'accesso del pubblico ai cimiteri.

2. Che l'accordo, inoltre, reca una dettagliata disciplina relativa alle modalità di proclamazione, ai termini di preavviso, alla durata e alla revoca degli scioperi nonché all'intervallo minimo da osservarsi tra un'astensione e la successiva proclamazione;

3. Che l'accordo, infine, prevede un ampio spettro di periodi di franchigia e detta un'articolata disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.

4. Che, di conseguenza, l'accordo appare idoneo a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e in generale ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

Visti.

Gli articoli 2, comma 4 e 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

Valuta idoneo.

L'accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, recante individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, sottoscritto in data 11 giugno 2003 da FEDERGASACQUA e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.

Dispone.

La trasmissione della presente delibera ai signori Presidenti delle Camere, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'interno, alla FEDERGASACQUA e alle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Dispone inoltre.

La pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il presidente: MARTONE

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI FUNERARI SOTTOSCRITTO DA FEDERGASACQUA E FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI IN DATA 11 GIUGNO 2003.

Art. 1.

Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge n. 83/2000, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive dei lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali.

Art. 2.

Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta può essere fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali all'Associazione datoriale nazionale di categoria che provvede a trasmetterla alle Aziende associate che applicano il CCNL. In tal caso le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni. Le associazioni datoriali trasmetteranno tali informazioni alle associate nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.

Art. 3.

Durata

La prima azione di sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata massima di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro — anche in occasione del primo sciopero — di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Art. 4.

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva — anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse — è assicurato un intervallo di almeno tre giorni.

Art. 5.

Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;

dal 15 dicembre al 6 gennaio;

dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale;

sette giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

il periodo estivo che va dal 15 luglio al 31 agosto.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.

Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

Art. 6.

Sospensione e revoca dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell'allegato sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

La revoca, la sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato competono alla struttura dichiarante.

Art. 7.

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa dei servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme dei CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

Art. 8.

Individuazione delle prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:

servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata;

operazioni tanatologiche e conservative delle salme;

servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;

trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;

trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilità di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;

accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;

accesso del pubblico ai cimiteri;

reperibilità per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne, inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;

seppellimento di feretri destinati all'inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 9.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

L'azienda predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro venti giorni dalla valutazione di idoneità del presente accordo da parte della commissione di garanzia.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'azienda è oggetto di informazione e di esame preventivo tra l'azienda stessa e la R.S.U., entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'azienda reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione delle modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi, ove incompatibili con le previsioni del presente accordo, saranno oggetto di riesame entro trenta giorni.

Detto piano deve contenere le modalità di individuazione dei lavoratori da comandare. Il servizio a rotazione deve essere preferibilmente mantenuto da chi lo gestisce abitualmente, o, comunque, da chi è stato istruito e selezionato a tale scopo; gli orari di lavoro devono essere normali.

L'azienda rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente accordo di regolamentazione.

L'azienda, ove possibile in relazione alle esigenze di garanzia del servizio, eviterà l'inserimento nel piano dei servizi indispensabili dei rappresentanti della R.S.U. che ha proclamato lo sciopero ovvero dei responsabili aziendali delle organizzazioni sindacali e/o delle R.S.A. che hanno proclamato lo sciopero.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili di norma quarantotto ore prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'azienda procederà a chiamare altri dipendenti

L'azienda dà tempestiva comunicazione alle R.S.U. degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 10.

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce i servizi agli utenti e le prestazioni indispensabili individuate all'art. 8, la tutela e la sicurezza degli impianti aziendali, dei lavoratori e la tutela della salute pubblica.

Art. 11.

Astensione collettiva dal lavoro straordinario

Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a nove giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Art. 12.

Campo di applicazione

Il presente accordo di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente, che sono considerati servizi pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della libertà di circolazione, riferita al trasporto dei feretri.

Il predetto accordo, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Nelle aziende ove il CCNL venga applicato anche ad altri servizi diversi da quelli sopra indicati, le parti convengono di applicare, per le prestazioni indispensabili di funzionamento dei servizi medesimi, le normative a riguardo definite nei corrispondenti settori, ove esistenti.

Art. 13.

Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione, o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, in conformità alle indicazioni di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli articoli 4 e seguenti.

Il presente accordo è trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.

ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti, le controversie collettive — con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari — sono soggetti alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

Controversia di livello aziendale o territoriale

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU o alle strutture competenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato aziendalmente.

La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o dalle suddette strutture tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la direzione aziendale convoca la RSU o le suddette strutture per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase è ultimata entro i cinque giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.

Entro due giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale a livello territoriale convocano le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è ultimata entro i sei giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo cui al comma precedente, l'Associazione datoriale nazionale convoca le competenti organizzazioni sindacali, nazionali di categoria per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Questa fase è comunque ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro con la redazione di apposito verbale conclusivo della procedura.

Ognuno dei soggetti competenti a livello territoriale ha comunque facoltà di non esperire il superiore livello nazionale, dandone comunicazione, alle Organizzazioni, nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la procedura è ultimata e dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame a livello territoriale cessa di trovare applicazione la disposizione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate: in particolare, fino alla conclusione della presente procedura, i competenti livelli sindacali non possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini di cui all'art. 2, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà — in coerenza con il fine di cui all'art. 1 — di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Livello nazionale

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, è la seguente:

1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva;

2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro.

Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;

3) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3;

4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

Le parti si danno atto che la procedura di cui al presente articolo va applicata in tutti i casi in cui la controversia abbia rilievo nazionale o comunque riguardi materia di competenza delle OO.SS. nazionali, indipendentemente dalla struttura sindacale che successivamente assuma la titolarità della proclamazione delle agitazioni.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

04A02976

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 7 gennaio 2004.

Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

Ai Presidenti delle giunte regionali

Ai Presidenti delle province di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'interno

Al Ministero per le attività produttive

Al Ministero per le politiche agricole e forestali

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ai prefetti della Repubblica

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori provinciali alla sanità

Al Comando centrale carabinieri NAS

All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

All'Istituto superiore di sanità

Con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (decreto legislativo n. 65/2003) (supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003) viene data attuazione alla direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e alla direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

La direttiva 1999/45/CE apporta una serie di modifiche alla disciplina di base (direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988) originariamente recepita nell'ordinamento italiano con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, sostituito successivamente dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285.

Pertanto il decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova normativa quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

Nel dare attuazione alla direttiva in questione, anziché riferirsi solo ai numerosi articoli modificati rispetto alla precedente normativa, si è preferito riscrivere in maniera completa il decreto legislativo, abrogando quello del 16 luglio 1998, n. 285, per facilitare, a livello operativo e mediante un testo consolidato, l'attività tanto di coloro cui il decreto medesimo è diretto, quanto di coloro cui è deputata la valutazione della corretta applicazione dello stesso.

Il decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosità dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive dell'U.E., per regolamentare la complessa problematica della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.

È da sottolineare che vengono ulteriormente specificati adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per motivi professionali sia per l'utilizzazione personale.

La complessità degli adempimenti previsti, abbinata alla novità degli stessi per alcuni settori produttivi, comportano per i destinatari della norma un notevole sforzo organizzativo.

Considerando i tempi richiesti a livello operativo per dare una compiuta attuazione alla norma si renderà necessario che gli organismi di controllo, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del decreto in oggetto, esercitino anche un'azione di supporto consultivo nei confronti dei soggetti alla norma, al fine di realizzare una corretta e completa applicazione della stessa, agendo in stretto collegamento con questo Ministero e con l'Istituto superiore di sanità che sono, come sempre, a disposizione per fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che attuativo.

Si evidenzia, inoltre, l'esigenza di instaurare un continuo e proficuo scambio di informazioni tra le varie regioni al fine di consentire l'individuazione di situazioni anomale specie in quei casi in cui il responsabile dell'immissione in commercio di preparati pericolosi risieda in una regione diversa rispetto all'immissione stessa. Si ricorda a tale proposito che questo Ministero aveva già emanato la circolare del 12 settembre 2000,

n. 13, con la quale venivano date indicazioni specifiche sulle attività di vigilanza sul territorio nazionale anche allo scopo di assicurare un'applicazione annonizzata dell'attività di vigilanza.

Fra le variazioni significative rispetto al decreto legislativo n. 285/1998, si evidenziano le seguenti:

viene introdotta per la prima volta, anche per i preparati, la categoria di pericoloso per l'ambiente;

viene prevista, su richiesta, una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) anche per i preparati non classificati pericolosi, non destinati al pubblico, contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in concentrazione superiore o uguale all'1%, oppure per la quale è previsto un limite di esposizione comunitario negli ambienti di lavoro;

viene sancito l'obbligo di indicare nell'etichettatura di taluni preparati non classificati come sensibilizzanti, il nome chimico della o delle sostanze classificate ufficialmente o provvisoriamente sensibilizzanti contenute in concentrazione almeno dello 0,1%;

viene stabilito il principio che il sistema di calcolo prevale sul test sperimentale;

per i preparati liquidi con punto d'infiammabilità maggiore di 55°C e contenenti idrocarburi alogenati e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5%, sarà obbligatorio indicare in etichettatura che il preparato può diventare facilmente infiammabile o infiammabile durante l'uso;

viene sancito inoltre l'obbligo di indicare in etichettatura la frase R67, («l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini»), se la sostanza o le sostanze con frase R67 siano presenti nella concentrazione di almeno il 15%, a meno che il preparato sia contenuto in confezioni ridotte o sia già classificato, per la tossicità acuta, pericoloso per via inalatoria;

vengono inseriti, per la prima volta, nel campo di applicazione della disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi i prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 194/1995, e successive modificazioni, nonché i prodotti biocidi, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 174/2000, e successive modificazioni;

viene resa obbligatoria l'apposizione in etichetta, per i cementi o i preparati di cemento non classificati sensibilizzanti, ma contenenti più di 2 ppm di cromo (VI) di una avvertenza riguardante la possibilità che si produca una reazione allergica;

vengono definite, per la prima volta, le modalità di attuazione della vendita a distanza;

vengono sancite regole per mantenere, in taluni casi, riservata la composizione di un preparato pericoloso informando della completa composizione solo le autorità preposte al controllo e i centri antiveleni.

Campo di applicazione. (Art. 1).

Non sono più esclusi dal campo di applicazione gli esplosivi e i prodotti pirotecnici in quanto, fatte salve le norme specifiche applicabili a tali prodotti e riguardanti la sicurezza e la pericolosità di impiego, si pone risalto al problema dei possibili pericoli legati all'esposizione essenzialmente professionale alle sostanze tal quali e ai prodotti di decomposizione.

A decorrere dal 30 luglio 2004 i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194 (prodotti fitosanitari) e 25 febbraio 2000, n. 174 (biocidi), entreranno a pieno titolo nell'ambito di competenza della presente normativa per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le SDS.

In relazione ai preparati attualmente sottoposti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in materia di presidi medico-chirurgici, considerato che tali preparati rientrano nelle categorie dei biocidi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, e che il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 65/2003, prevede che per i preparati che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 174/2000, le disposizioni da esso previste entrano in vigore il 30 luglio 2004, la disposizione di cui il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 65/2003, può intendersi estesa ai suddetti preparati.

Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri preparati che rientrano tra le categorie di biocidi di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 174/2000, e che sono previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 65/2003.

Restano esclusi dal campo d'applicazione i seguenti preparati, allo stadio di prodotto finito e destinato all'utilizzatore finale: i medicinali per uso umano e veterinario, i prodotti cosmetici, i rifiuti, i prodotti alimentari, i mangimi, i preparati radioattivi, i dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.

Il presente decreto non si applica ai preparati durante il trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima ed aerea e durante il transito soggetto a controllo doganale esclusivamente se i preparati sono allo stadio di utilizzazione finale.

Definizioni. (Art. 2).

Definizioni dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (art. 2, lettera *d)*.

Il decreto legislativo n. 65/2003 definisce per immissione sul mercato la messa a disposizione di terzi ed anche l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea dei preparati chimici rientranti nel campo d'applicazione definito all'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 65/2003.

Ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, il responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati chimici (RIMPP) stabilito all'interno dell'Unione europea può configurarsi all'interno di ogni singolo Stato membro ed ovviamente dello Stato italiano come il fabbricante, ovvero l'importatore, ovvero il distributore. La figura del produttore riportata nella presente normativa è da considerarsi sinonimo di responsabile dell'immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Per fabbricante si intende la persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega legale relativa all'immissione sul mercato dei preparati (ad es. presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore dell'impresa, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unità produttiva, ecc. ...) e che nel concreto fabbrica e quindi produce i preparati intesi come le miscele o soluzioni costituite da due o più sostanze come definite agli articoli 2, commi 1, lettera *a)*, decreti legislativi n. 52/1997 e n. 65/2003 e successivi aggiornamenti.

Il fabbricante è pertanto colui che immette sul mercato i preparati chimici:

direttamente all'utilizzatore professionale;

direttamente al privato cittadino;

tramite terzi e cioè tramite:

agente di zona dipendente;

agente di zona non dipendente;

commerciante o rivenditore all'ingrosso (ad es. deposito specializzato con o senza esclusività, ecc.);

commerciante o rivenditore al dettaglio (ad es. ferramenta, cooperativa di piccola, media e grande distribuzione, negozi specializzati e non, ecc).

Per importatore si intende la persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega legale relativa all'immissione sul mercato di preparati (ad es. Presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore del deposito, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unità produttiva, ecc. ...) che provengono da fabbricanti con sede legale non situata in Stati membri dell'Unione europea ovvero Stati extracomunitari.

Per distributore si intende la persona fisica o giuridica che abbia la responsabilità legale diretta o ottenuta con delega legale relativa all'immissione sul mercato di preparati (ad es. presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore del deposito, ovvero dello stabilimento, ovvero dell'unità produttiva, ecc.), in quanto rappresentante all'interno dello Stato italiano del fabbricante o dell'importatore aventi sede legale situata all'interno dell'Unione europea.

Con il decreto legislativo n. 65/2003 è stato inoltre inserito un altro soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei preparati che ha unicamente responsabilità nell'ambito della cosiddetta vendita a distanza effettuata ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.

Su tale aspetto è stato sancito il principio che le informazioni sulla pericolosità del prodotto debbano essere fornite anche nell'operazione di cosiddetta vendita a distanza che si realizza attraverso sistemi quali commercio elettronico via internet o similari. In questi casi si stabilisce che la pubblicità di un preparato che rientra nell'ambito del decreto legislativo n. 65/2003, deve contenere una menzione dei pericoli indicati nell'etichettatura.

Determinazione delle proprietà pericolose, loro classificazione ed eticherratura. (Art. 3).

Per i preparati rientranti nel campo d'applicazione del decreto legislativo n. 65/2003, i cui componenti pericolosi siano presenti anche solo come impurezze o additivi, questi sono presi in considerazione qualora la loro concentrazione sia almeno uguale a quella definita nella tabella di cui all'allegato IX sia ai fini delle procedure di calcolo per la valutazione dei pericoli per la salute e l'ambiente con il metodo convenzionale, sia ai fini della compilazione del punto 2 delle SDS.

Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche. (Art. 4).

Per quanto riguarda le proprietà fisico-chimiche viene ribadito il principio che la classificazione di base sul risultato della sperimentazione effettuata direttamente sul preparato tal quale, salvo alcuni casi specifici per i quali in allegato I della direttiva n. 67/548 sono indicati particolari limiti anche per effetti fisici.

Valutazione dei pericoli per la salute. (Art. 5).

Prove sperimentali (art. 5, comma 2).

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 194/1995 per i preparati fitosanitari, il sistema di cal-

colo convenzionale ha sempre priorità sulla sperimentazione salvo i casi in cui dati sperimentali adeguati siano disponibili.

Un nuovo test sperimentale si può effettuare sul preparato solo se si può dimostrare che l'applicazione del sistema di calcolo od il riferimento a studi già effettuati non riflettono le reali proprietà del preparato.

In ogni caso l'eventuale sperimentazione deve essere compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, relativo alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali od altri fini scientifici.

Permane inoltre il divieto di effettuare test sperimentali sui preparati per la valutazione della cancerogenesi, mutagenesi e tossicità per il ciclo riproduttivo.

Pertanto, fatti salvo i requisiti del decreto legislativo n. 194/1995 e i preparati cancerogeni, mutageni e tossici per il ciclo riproduttivo, in cui è obbligatorio il calcolo convenzionale, qualora si intenda effettuare una sperimentazione animale ai fini della classificazione di pericolo da contrapporre al risultato del calcolo occorre fornire preventiva comunicazione ai sensi del decreto legislativo n. 116/1992 sopra richiamato al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione giustificando la richiesta con l'obiettivo di dimostrare scientificamente che le prove sperimentali sul preparato risultano nel caso specifico più attendibili dei risultati ottenuti con il metodo di calcolo.

Al fine della individuazione dei pericoli per la salute ed in conformità ai criteri di cui all'allegato VI decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, si evidenzia, nella scala d'importanza, l'assoluta priorità degli effetti tossicologici riconosciuti sull'essere umano ottenuti da studi epidemiologici, da studi di casi clinici e dalle valutazioni fatte sulla base di dati statistici correlati ad eventi infortunistici (intossicazioni) e a malattie professionali rispetto ai risultati ottenuti mediante il calcolo convenzionale o mediante sperimentazioni tossicologiche effettuate su animali ai sensi dell'allegato V parte *b* decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Va precisato a tal proposito che l'assenza di osservazioni significative sull'uomo non può essere interpretata come assenza di pericolosità.

Individuazione dei pericoli per l'ambiente. (Art. 6).

La classificazione dei preparati in relazione ai pericoli per l'ambiente è determinata mediante il metodo di calcolo (metodo convenzionale) indicato nell'allegato II, sulla base della concentrazione delle sostanze pericolose per l'ambiente presenti nel preparato.

Qualora siano disponibili dati ottenuti da prove sperimentali condotte secondo i metodi indicati nell'allegato V, parte *c* del decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, per classificare il preparato in relazione ai pericoli per l'ambiente, si utilizzano i dati ottenuti dalle suddette prove sperimentali, a prescindere dai risultati ottenuti mediante il metodo di calcolo. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, possono essere utilizzati per la classificazione i dati ottenuti dalle prove indicate negli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, purché condotte con metodi riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne le tabelle dell'allegato II, parte *b*, la tabella I indica la classificazione del preparato in relazione alle concentrazioni di sostanze classificate con le seguenti indicazioni e frasi di rischio: N, R50-R53, N, R51-R53, R52-R53.

Per le sostanze classificate esclusivamente con una delle seguenti frasi di rischio, N, R50, R52 ed R53, le tabelle 2, 3 e 4 indicano rispettivamente le concentrazioni per cui è prevista la classificazione del preparato.

Per le sostanze classificate N, R59 o R59, la tabella 5 indica infine la concentrazione per cui è prevista la classificazione del preparato.

Obblighi generali. (Art. 7).

Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato deve sempre tenere a disposizione delle competenti Autorità di controllo di cui all'art. 28 decreto legislativo n. 52/1997 i dati sulla composizione del preparato; i dati impiegati per la classificazione e l'etichettatura del preparato; le informazioni utili concernenti le condizioni dell'imballaggio e i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza.

Imballaggio. (Art. 8).

Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato che è contenuto in un imballaggio richiudibile con la chiusura di sicurezza per bambini, deve tenere a disposizione il certificato delle prove con cui si attesta la conformità alla Norma ISO 8317.

Etichettatura. (Art. 9).

Nell'etichettatura di pericolo dovrà sempre figurare il nome chimico delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericolo: cancerogeno di categoria 1, 2 e 3; mutageno di categoria 1, 2 e 3; tossico per il ciclo riproduttivo di categoria 1, 2 e 3; molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti letali e non letali dopo un'unica esposizione, tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione prolungata, sensibilizzante. Salvo casi

particolari la norma prevede che in genere quattro nomi chimici sono sufficienti per caratterizzare un preparato.

Non devono essere riportati in etichettatura di pericolo i nomi delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericolo: esplosivo, estremamente infiammabile, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante e pericoloso per l'ambiente, a meno che la sostanza appartenga ad una categoria di pericolo più severa.

Una novità riguarda l'etichettatura di pericolo dei prodotti fitosanitari per i quali si applicano dal 30 luglio 2004 le disposizioni del decreto legislativo n. 65/2003 nonché le disposizioni di etichettatura del decreto legislativo n. 194/1995. Il termine di elemento di congiunzione tra le due tipologie di etichettatura è individuato dalla frase: «Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso».

Schede di sicurezza. (Art. 13).

Un elemento innovativo ma di particolare rilievo introdotto è l'obbligo di produrre e fornire dietro richiesta una scheda di sicurezza anche per i preparati che pur non essendo classificati come pericolosi contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente alla concentrazione $\geq 1\%$ in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e maggiore e/o uguale allo 0,2% per i preparati gassosi, o ancora sostanze che pur non essendo classificate pericolose sono caratterizzate da limiti di esposizione occupazionale comunitari.

Si intende precisare che detti preparati entrano nel campo di applicazione solo per quello che riguarda la scheda di sicurezza. Sussiste, comunque per questi preparati l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione «scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali».

A tale scopo è opportuno che le schede di sicurezze risultino già compilate di modo che possano essere fornite su richiesta in tempo reale.

Le schede di sicurezza dovranno essere aggiornate, qualora vi fossero nuove evidenze sperimentali, o normative, o giustificati motivi di modifica, come ad esempio a seguito dell'aggiornamento dell'etichettatura di pericolo.

Qualora, per indicare le concentrazioni dei componenti da riportare in SDS, si intenda avvalersi della facoltà di utilizzare degli intervalli di concentrazione si suggerisce di adottare i valori riportati nell'allegato XI parte *a)* punto 9 con riferimento alle informazioni da fornire all'I.S.S. per la banca dati sui preparati pericolosi. Rimane salvo il principio che occorre evitare di riportare gli intervalli di percentuali che si sovrappongano ai limiti percentuali di classificazione.

Si intende precisare infine che il nome e il numero di tel. dell'organismo da riportare al punto 1.3 delle SDS non è l'I.S.S., pur essendo tale ente depositario dell'archivio dei preparati pericolosi, bensì il CAV, operante sul territorio nazionale, più vicino all'area territoriale in cui ha sede l'azienda sanitaria locale.

Riservatezza delle informazioni. (Art. 14).

Per quanto riguarda la riservatezza sui nomi chimici delle sostanze da apporre in etichettatura e nella SDS, laddove consentito, il RIMPP potrà utilizzare la denominazione della famiglia chimica d'appartenenza, in base alle indicazioni di cui all'allegato V presentando apposita domanda al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione, nei seguenti casi: nell'etichettatura di pericolo solo per le sostanze nocive limitatamente agli effetti acuti letali; nella SDS, sia per le sostanze nocive con effetti acuti letali che per le sostanze irritanti ad eccezione di quelle aventi rischio di gravi lesioni oculari. Questa facoltà viene a mancare nel caso in cui per la sostanza da autorizzare sia riconosciuto un valore limite d'esposizione professionale europeo.

Archivio preparati. (Art. 15 e allegato XI).

Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 e i necessari aggiornamenti e decreti attuativi sono stati abrogati con l'entrata in vigore della nuova normativa. Pertanto si è reso necessario introdurre nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/45/CE tutti i dati contenuti nei decreti abrogati, tra cui il decreto di istituzione della banca dati sui preparati pericolosi presso l'I.S.S. (decreto ministeriale 19 aprile 2000).

Sono stati ribaditi i principi e le modalità già contenute nella normativa precedente che indicava l'organismo incaricato a ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi per la salute e la sicurezza escludendo dall'obbligo di dichiarazione solo i preparati classificati esclusivamente come pericolosi per l'ambiente. Dal 30 luglio 2004 l'archivio dei preparati pericolosi sarà esteso anche ai prodotti fitosanitari e ai biocidi. È stato, quindi, previsto un tempo di sessanta giorni, dalla pubblicazione del decreto legislativo, per l'invio dei dati sulla composizione dei preparati pericolosi all'Istituto superiore di sanità da parte delle ditte che non lo avessero ancora fatto.

Tutti coloro che hanno inviato i dati successivamente all'8 giugno 2002 non sono più sanzionabili sulla base del presente decreto.

Vigilanza. (Art. 17).

La vigilanza viene effettuata dalle Regioni tramite le loro articolazioni territoriali. Il controllo riguarda la classificazione, imballaggio, l'etichettatura, l'invio dei dati all'archivio preparati istituito presso l'I.S.S. e la valutazione di conformità delle SDS (verifica della conformità del contenuto delle schede in ottemperanza a quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 settembre 2002). L'art. 13, comma 4 del decreto-legge n. 65/2003 introduce infatti il principio che il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato deve ricevere informazioni adeguate e complete sui componenti pericolosi del preparato dai suoi fornitori di materie prime. Ciò allo scopo sia di poter compilare una adeguata scheda di sicurezza del preparato, ma anche allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela dei lavoratori. Nel momento in cui il RIMPP giudica non corrette o insufficenti le informazioni fornitegli, ha facoltà di chiedere un'immediata integrazione di tali informazioni e qualora ciò non venga ottemperato di rivolgersi direttamente all'autorità responsabile della vigilanza per gli interventi del caso. Si introduce quindi per la prima volta un'interazione diretta fra il RIMPP e le autorità locali di vigilanza le quali potranno intervenire o direttamente, qualora il fornitore di materia prima sia localizzato nel territorio di propria competenza, o chiedendo la collaborazione degli organi di vigilanza responsabili competenti sul territorio. Tale collaborazione potrà eventualmente realizzarsi anche attraverso la collaborazione del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità.

Sanzioni. (Art. 18).

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori in caso di violazione del decreto legislativo n. 65/2003, il RIMPP, sia esso il fabbricante, il distributore o l'importatore, è sanzionato penalmente solo nel caso in cui questo immetta sul mercato preparati pericolosi la cui classificazione, imballaggio, etichettatura e l'applicazione dei requisiti per l'etichettatura di cui gli articoli 3, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 65/2003 siano stati violati.

In realtà la norma sanzionatoria solleva da dirette responsabilità di natura penale unicamente: il commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, solo quando non sia a conoscenza di violazioni segnalate anche con diffida a cura degli Organi deputati alla Vigilanza o se la confezione originale, anche per negligenza dello stesso commerciante, non presenti segni d'alterazione; e il distributore di un prodotto acquistato all'interno della CE e rivenduto in Italia, che non modifica in alcun modo l'etichetta originale.

Chiunque immetta sul mercato un preparato pericoloso è anche perseguibile in caso di mancata consegna gratuita della scheda informativa in materia di sicurezza (SDS), da effettuarsi all'atto della prima fornitura e ad ogni ulteriore aggiornamento, nei confronti unicamente dell'utilizzatore professionale, definito altresì come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera *b)* decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. Chiunque metta a disposizione dell'utilizzatore professionale un preparato pericoloso senza fornire la SDS di quel preparato pericoloso, su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga di una modalità di ricevimento informatico, su supporto informatico (floppy disk, CD-ROM, posta elettronica, ecc.), è sanzionato pecuniariamente con procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18, comma 5.

Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet della azienda fornitrice.

La responsabilità della conformità e della qualità dei dati della SDS è a carico esclusivo del RIMPP che ha redatto la SDS e che avrà apposto la sua identificazione alla voce obbligatoria 1.3 di cui all'allegato al decreto ministeriale 7 settembre 2002.

La consegna della SDS all'utilizzatore professionale, sia che avvenga su supporto cartaceo che su supporto informatico, deve sempre avere un riscontro dell'avvenuto ricevimento. Ciò è molto utile per garantire il RIMPP di avere fornito, alla prima fornitura e ad ogni modifica in maniera inequivoca, la relativa SDS all'utilizzatore professionale sia dei preparati pericolosi definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 65/2003, sia su richiesta dello stesso utilizzatore professione, dei preparati non pericolosi come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 65/2003. Non si deve dimenticare la rilevante importanza che hanno le informazioni contenute nelle SDS al fine della valutazione del rischio per la salute e per la sicurezza da effettuarsi negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art. 72-*quater* del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.

Viene inoltre ribadito che la responsabilità diretta del fabbricante, del distributore e dell'importatore che redige etichette e-SDS, viene trasferita in coloro che immettono in commercio il preparato apponendo la propria identificazione sulla etichetta ed SDS, pur non essendo a conoscenza della composizione.

Se la SDS immessa sul mercato risulta incompleta e inadeguata, chiunque abbia apposto la sua identificazione sulla SDS stessa è perseguibile alla stessa stregua del fabbricante, ovvero dell'importatore.

Roma, 7 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A03018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Rideterminazione del compenso spettante ai sanitari incaricati degli istituti di prevenzione e pena

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 3 del 15 febbraio 2004 è stato pubblicato il provvedimento interministeriale 18 agosto 2003 vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 17 ottobre 2003 relativo al compenso spettante ai sanitari incaricati degli istituti di prevenzione e pena.

04A03031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2344
Yen giapponese	132,00
Corona danese	7,4470
Lira Sterlina	0,67350
Corona svedese	9,2713
Franco svizzero	1,5587
Corona islandese	87,24
Corona norvegese	8,5150
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58599
Corona ceca	33,210
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,56
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6608
Lira maltese	0,4271
Zloty polacco	4,7200
Leu romeno	40030
Tallero sloveno	238,0400
Corona slovacca	40,375
Lira turca	1623482
Dollaro australiano	1,6499
Dollaro canadese	1,6428
Dollaro di Hong Kong	9,6189
Dollaro neozelandese	1,8841
Dollaro di Singapore	2,0879
Won sudcoreano	1429,44
Rand sudafricano	8,1995

Cambi del giorno 22 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2353
Yen giapponese	132,17
Corona danese	7,4469
Lira Sterlina	0,66945
Corona svedese	9,2185
Franco svizzero	1,5574
Corona islandese	87,60
Corona norvegese	8,4290
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58606
Corona ceca	33,171
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,20
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6606
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,7318
Leu romeno	40083
Tallero sloveno	238,0300
Corona slovacca	40,255
Lira turca	1630333
Dollaro australiano	1,6430
Dollaro canadese	1,6407
Dollaro di Hong Kong	9,6263
Dollaro neozelandese	1,8659
Dollaro di Singapore	2,0881
Won sudcoreano	1433,57
Rand sudafricano	8,1701

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03198 - 04A03199

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Montoro Superiore.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 1° marzo 2004, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Montoro Superiore - frazione Torchiati (Avellino), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

04A02974

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto n. 17 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: FLUOXETINA, anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 28 capsule, «20 mg capsule rigide» 50 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 033569056\G (in base 10) 100G90 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 6 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in 39179 Barleren (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,4 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 205,6 mg; dimeticone 350 2 mg; gelatina 48,301 mg; titanio biossido (E 171) 0,545 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,147 mg; patent blu V (E 131) 0,007 mg.

Confezione: «20 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 033569068\G (in base 10) 100G9D (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in 39179 Barleben (Germania), Otto-Vonguericke-Allee 1 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,4 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 205,6 mg; dimeticone 350 2 mg; gelatina 48,301 mg; titanio biossido (E 171) 0,545 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,147 mg; patent blu V (E 131) 0,007 mg.

Indicazioni terapeutiche: fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03029

Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Differin»

Estratto decreto n. 102 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIFFERIN anche nelle forme e confezioni; 0,1% crema «tubo da 50 g» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 01539990349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,1 % crema» tubo da 50 g.

A.I.C. n. 029309061 (in base 10), 0VYG45 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Galderma stabilimento sito in Alby Sur Cheran (Francia), Zone d'Activites De Montdesir (tutte sino a prodotto finito).

Composizione: 100 gr:

principio attivo: adapalene 0,1 g;

eccipienti: carbomer 934p 0,45 ppc; disodio edetato 0,1 ppc; metil paraidrossibenzoato 0,2 ppc; fenossietanolo 0,5 ppc; sodio idrossido 6,5 ph; acqua purificata quanto basta a 100 g; glicerolo 3 ppc; squalano naturale 6 ppc; propil paraidrossibenzoato 0,1 ppc; ciclometicone 13 ppc; peg-20 metil glucosio sesquistearato 3,5 ppc; metil glucosio sesquistearato 3,5 ppc.

Indicazioni terapeutiche: l'adapalene è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 108 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIFFERIM anche nelle forme e confezioni: 0,1% gel «tubo da 50 g» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 01539990349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,1 % gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 029309059 (in base 10), 0VYG43 (in base 32);

Forma farmaceutica: gel;

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Galderma stabilimento sito in Alby Sur Cheran (Francia), Zone d'activité de Montdesir (tutte).

Composizione: 100 g:

principio attivo: adapalene 0,1 g;

eccipienti: carbomer 1,1 ppc; propylene glycol 4 ppc; poloxamer 182 0,2 ppc; disodium edetate 0,1 ppc; methyl parahydroxybenzoate 0,1 ppc; phenoxyethanol 0,25 ppc; sodium hydroxide 5,5 ph; purified water quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: l'adapalene è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03026 - 04A03027

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto decreto NCR n. 103 dell'8 marzo 2004

Specialità medicinale: OFTACILOX nella forma e confezione: «0,3% unguento oftalmico», tubo da 3,5 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Alcon - Couvreur S.A., sita in Puurs (Belgio), Rijksweg n. 14.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuato dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio), Rijksweg n. 14.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g;

A.I.C. n. 028476024 (in base 10), 0V50MS (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Validità del prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principi attivi: ciprofloxacina cloridrato 0,35 g pari a 0,3 g di ciprofloxacina base;

eccipienti: paraffina liquida, vaselina bianca, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Oftacilox» 0,3% unguento oftalmico è indicato nel trattamento delle infezioni oculari come ulcere corneali o ascessi corneali, congiuntiviti, e blefariti causate da batteri sensibili alla ciprofloxacina. L'uso di OFTACILOX 0,3% unguento oftalmico deve essere seguito da un controllo adeguato della risposta batterica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03025

Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benactiv Gola»

Estratto decreto n. 105 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENACTIV GOLA, anche nelle forme e confezioni: «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie senza zucchero gusto arancia, «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie senza zucchero gusto arancia.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road West, 1, Gran Bretagna (GB).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 537/1993.

Confezione: «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie senza zucchero gusto arancia - A.I.C. n. 033262078 (in base 10), 0ZR2HY (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: The Boots Company PLC stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: flurbiprofen 8,75 mg;

eccipienti: essenza di arancia 8,46 mg; calcio carbonato 7,5 mg; biossido di silice colloidale 0,053 mg; polivinilpirrolidone 1,631 mg; magnesio sterato 0,263 mg; sciroppo di maltitolo 613,4 mg.

Confezione: «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie senza zucchero gusto arancia - A.I.C. n. 033262080 (in base 10), 0ZR2J0 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: The Boots Company PLC stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: fluribiprofen 8,75 mg;

eccipienti: essenza di arancia 8,46 mg; calcio carbonato 7,5 mg; biossido di silice colloidale 0,053 mg; polivinilpirrolidone 1,631 mg; magnesio stearato 0,263 mg; sciroppo di maltitolo 613,4 mg; isomaltosio 1840 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stato irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo /ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 106 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENACTIV GOLA, anche nelle forme e confezioni: «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie senza zucchero, «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road West, 1, Gran Bretagna (GB).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 537/1993.

Confezione: «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 033262054 (in base 10), 0ZR2H6 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: The Boots Company PLC stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: flurbiprofen 8,75 mg;

eccipienti: essenza di ciliegia 7,05 mg; calcio carbonato 7,5 mg; biossido di silice colloidale 0,05 mg; polivinilpirrolidone 1,631 mg; magnesio sterato 0,249 mg; sciroppo di maltitolo 1841 mg.

Confezione: «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 033262066 (in base 10), 0ZR2HL (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: The Boots Company PLC stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte le fasi di produzione).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: fluribiprofen 8,75 mg;

eccipienti: essenza di ciliegia 7,05 mg; calcio carbonato 7,5 mg; biossido di silice colloidale 0,05 mg; polivinilpirrolidone 1,631 mg; magnesio stearato 0,249 mg; sciroppo di maltitolo 613,4 mg; isomaltasio 1841 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stato irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo /ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03024 - 04A03023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagiligard»

Estratto decreto n. 120 dell'8 marzo 2004

È autorizzata immissione in commercio del medicinale: VAGILIGARD, nelle forme e confezioni: «10^8 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule e «10^8 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4, c.a.p. 28100, codice fiscale 01728220037.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10^8 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule;

A.I.C. n. 035598010 (in base 10), 11YCPU (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cardinal Health Italy 407 S.p.a stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100 (produzione-confezionamento-controlli);

composizione: una capsula molle vaginale contiene:

principio attivo: Lactobacillus plantarum almeno 10^8 UFC;

eccipienti: Trigliceridi a catena media 1,94 g; Silice (aerosil 300) 0,06 g; Etile p-ossibenzoato sodico 2,26 mg; Propile p-ossibenzoato sodico 1,12 mg; gelatina 0,4 g; Glicerolo 0,02 g; Dimetilpolisilossano 1000 0,09; Titanio biossido (E 171) 9 mg;

confezione: «10^8 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule;

A.I.C. n. 035598022 (in base 10), 11YCQ6 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Cardinal Health Italy 407 S.p.a. stablimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100 (produzione-confezionamento-controlli);

composizione: una capsula molle vaginale contiene:

principio attivo: Lactobacillus plantarum almeno 10^8 UFC;

eccipienti: Trigliceridi a catena media 1,94 g; Silice (Aereosil 300) 0,06 g; Etile p-ossibenzoato sodico 2,26 mg; propile p-ossibenzoato sodico 1,12 mg; Gelatina 0,4 g; Glicerolo 0,02 g; Dimetilpolisilossano 1000 0,09 g; Titanio biossido (E 171) 9 mg.

Indicazioni terapeutiche: vaginiti e vulvo-vaginiti in genere. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica, leucorrea ipofollicolinica, vaginiti infantili, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale. «Vigiligard» viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico nelle vaginiti da Trichomonas.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 101 del 2 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Fagen S.r.l., con sede in s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 10928780153:

Medicinale: CARBAMAZEPINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031776014\G - «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 031776026\G - «200» 50 compresse 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031776038\G - «400» 30 compresse 400 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031776040\G - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato (sospesa).

Medicinale: EMADOTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029174012 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029174036 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 029174048 - «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 029174051 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029174063 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

Medicinale: ENDOSTEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 028540019 - IV 1 fiala 5 mg/5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028540021 - 5 capsule 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028540033 - 10 capsule 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028540058 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala (sospesa);

A.I.C. n. 028540060 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale (sospesa).

Medicinale: LOCHOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033542010 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 033542022 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 033542034 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa).

Medicinale: NAPROXENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033164017\G - «250 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033164029\G - «500 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033164031\G - «250 mg supposte» 10 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 033164043\G - «500 mg supposte» 10 supposte (sospesa).

Medicinale: TERBITEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 028630010 - «250 mg compresse» 8 compresse;

A.I.C. n. 028630022 - «125 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 028630046 - «1% crema» tubo 20 g;

A.I.C. n. 028630073 - «250 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale: ZILIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 032154015 - «1% crema» tubo 2 g;

A.I.C. n. 032154027 - «1% crema» flacone con erogatore 2 g;

A.I.C. n. 032154039 - «1% crema» tubo 5 g,

è ora trasferita alla società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Terbitef», «Atenololo/clortalidone», «Atenololo» e «Elvetil».

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 2498 del 2 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Fagen S.r.l., con sede in s.s. 233 (Varesina) km 20,5 Origgio (Varese), con codice fiscale n. 10928780153:

Specialità medicinale: TERBITEF:

A.I.C. n. 028630059/M soluzione dermatologica 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028630061/M spray dermatologico 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028630085/M tubo 5 g 1% gel dermatologico;

A.I.C. n. 028630097/M tubo 15 g 1% gel dermatologico;

A.I.C. n. 028630109/M tubo 30 g 1% gel dermatologico;

A.I.C. n. 028630111/M spray flacone da 15 ml.

Specialità medicinale: ATENOLOLO/CLORTALIDONE:

A.I.C. n. 033455015/M 50/12,5 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455027/M 50/12,5 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455039/M 100/25 mg 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455041/M 100/25 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455054/M 50/12,5 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455066/M 50/12,5 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455078/M 50/12,5 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455080/M 50/12,5 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455092/M 50/12,5 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455104/M 100/25 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455116/M 100/25 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455128/M 100/25 mg 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455130/M 100/25 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 033455142/M 100/25 mg 98 compresse in blister.

Specialità medicinale: ATENOLOLO:

A.I.C. n. 034361016/M 50 mg 14 compresse blister;

A.I.C. n. 034361028/M 50 mg 50 compresse blister;

A.I.C. n. 034361030/M 100 mg 14 compresse blister;

A.I.C. n. 034361042/M 100 mg 50 compresse blister;

A.I.C. n. 034361055/M 50 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361067/M 50 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361079/M 50 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361081/M 50 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361093/M 50 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361105/M 50 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361117/M 50 mg 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361129/M 50 mg 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361131/M 50 mg 500 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361143/M 100 mg 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361156/M 100 mg 21 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361168/M 100 mg 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361170/M 100 mg 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361182/M 100 mg 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361194/M 100 mg 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361206/M 100 mg 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361218/M 100 mg 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361220/M 100 mg 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034361232/M 100 mg 500 compresse in blister.

Specialità medicinale: ELVETIL:

A.I.C. n. 035010014/M 1 flac 250 mg polv. per soluz. infusione endovenosa;

A.I.C. n. 035010026/M 5 flac 250 mg polv. per soluz. infusione endovenosa;

A.I.C. n. 035010038/M 10 flac 250 mg polv. per soluz. infusione endovenosa;

A.I.C. n. 035010040/M 1 flac 500 mg polv. per soluz. infusione endovenosa;

A.I.C. n. 035010053/M 5 flac 500 mg polv. per soluz. infusione endovenosa;

A.I.C. n. 035010065/M 10 flac 500 mg polv. per soluz. infusione endovenosa,

fatto obbligo a codesta ditta, di fornire allo scrivente ufficio, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità alla produzione delle officine autorizzate debitamente aggiornate, prima di iniziare la produzione della specialità «Elvetil», sono ora trasferite, tramite fusione per incorporazione, alla società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftalmil»

Estratto decreto MCR n. 109 dell'8 marzo 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OFTALMIL, rilasciata alla società Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, c.a.p. 16147, Italia, codice fiscale n. 00265870105, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «collirio 12 ml» (codice A.I.C. n. 013108028) viene autorizzata la confezione «collirio» flacone 10 ml (codice A.I.C. n. 013108030).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «collirio» flacone 10 ml - A.I.C. n. 013108030 (in base 10), 0DJ0TY (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bruschettini stabilimento sito in Genova (Italia), via Isonzo n. 6 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: nafazolina cloridrato 0,016 g; zinco solfofenato 0,02 g;

eccipienti: metil p-ossibenzoato 33 mg; propil p-ossibenzoato 14 mg; mentolo 12 mg; sodio cloruro 1350 mg; hamamelis virginiana acqua distillata 15 ml; rosa gallica acqua distillata 5 ml; malva silvestris acqua distillata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di arrossamento degli occhi, sensazione di corpo estraneo, senso di pesantezza delle palpebre.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 013108028 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A03028

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2004, è stato prorogato, alla data del 31 dicembre 2004, il mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

04A02929

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Montoro Superiore.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 marzo 2004, ha nominato il dott. Leopoldo Varriale commissario liquidatore e i signori prof. avv. Francesco Macario, dott. Fabio Pignataro e dott. Fedele Settanni componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Montoro Superiore (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º marzo 2004.

04A02973

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Montoro Superiore, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 2 marzo 2004 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Valle dell'Irno, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Montoro Superiore (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º marzo 2004 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Fabio Pignataro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

04A02975

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401070/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.